



GRE CODE
GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.020.00

PAGE
1 di/of 11

TITLE:Studio inserimento urbanistico

AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO LATIANO”

STUDIO INSERIMENTO URBANISTICO RELAZIONE SPECIALISTICA

File: GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.020.00

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	30/11/2020	EMISSIONE	C. LOCORRIERE	A. MARTUCCI	A. SERGI

GRE VALIDATION

NOME (GRE)	V. TEDESCHI	A. PUOSI
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

PROJECT / PLANT IMPIANTO EOLICO LATIANO	GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.020.00																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT	SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION									
	GRE	EEC	R	2	6	I	T	W	1	4	7	0	6	0	0	0	2	0	0

CLASSIFICATION	UTILIZATION SCOPE
----------------	-------------------

This document is property of Enel Green Power S.p.A. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green PowerS.p.A.



GRE CODE

GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.020.00

PAGE

2 di/of 11

INDEX

1. PREMESSA	3
1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	3
2. VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICI	7
2.1. PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI LATIANO	8
2.2. PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI MESAGNE	9
3. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	11

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto previsto dalla Determinazione del Dirigente Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo del 03/01/2011 n.1 'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 – DGR n. 3029 del 30/12/2010 – Approvazione delle istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica e delle Linee Guida Procedura Telematica', punto 4.2.8 dell'Allegato Tecnico A ` Rilievi piano altimetrici e studio di inserimento urbanistico del progetto definitivo'.

La società Enel Green Power Italia Srl è promotrice di un progetto per l'installazione di un impianto eolico nel territorio comunale di Latiano e Mesagne. Il progetto, così come proposto, prevede la costruzione e la messa in esercizio di un impianto eolico composto da 13 aerogeneratori, con potenza unitaria di 6 MW per una potenza complessiva di 78 MW, di altezza totale pari a 200 metri di cui diametro pale pari a 170 metri e altezza al mozzo pari a 115 metri, da installare nei territori comunali di Latiano e Mesagne, in provincia di Brindisi.

Di seguito si riporta l'analisi dedicata al solo inserimento urbanistico delle opere in progetto, secondo quanto previsto dalla pianificazione vigente a livello comunale nei territori interessati. Si precisa che si rimanda agli elaborati grafici di progetto, nonché alle relazioni tecniche specialistiche, per ogni necessario approfondimento, e che pertanto le immagini della presente relazione hanno scopo illustrativo e non esaustivo della descrizione delle opere.

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in progetto è costituito da n. 13 aerogeneratori distribuiti su circa 15 kmq tra i centri urbani di Mesagne e Latiano in provincia di Brindisi, l'area complessiva è situata in particolare a nord della SS7/E90, ed è adibita principalmente a seminativo e uliveti, con orografia pressoché pianeggiante senza evidenti variazioni di quota. Si rimanda alla relazione tecnica e agli elaborati grafici di progetto per i dettagli relativi alla localizzazione catastale e geografica di ogni singola torre eolica.

Il sito è raggiungibile da rete viaria esistente, e si rende necessario solo realizzare alcuni brevi tratti o utilizzare gli esistenti per consentire il passaggio dei mezzi pesanti adibiti al trasporto dei componenti dell'impianto.



Figura 1: Localizzazione dell'area di impianto nel contesto nazionale




Figura 2 - Individuazione su ortofoto a livello regionale dell'area impianto





Figura 3 - Layout finale su ortofoto

Secondo il DM del 10/09/2010 si considera che la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici sia non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore. Nel caso specifico l'altezza complessiva di ogni aerogeneratore è pari a 200 metri, pertanto è stato considerato un buffer di 1200 metri considerando le zone omogenee individuate da zonizzazione come A, B, C, in modo da lasciare gli aerogeneratori in progetto nella porzione esterna a tale area.

Inoltre in riferimento al R.R. 24/2010, la distanza delle aree edificabili urbane deve comprendere un buffer pari a 1km. Avendo localizzato l'impianto a una distanza di almeno 1200 metri dai centri abitati, quindi superiore a 1 km, il criterio risulta automaticamente

soddisfatto.

Si precisa infine che gli aerogeneratori sono stati progettati in modo da non interferire con elementi residenziali, infrastrutture, o strade principali per un raggio pari all'altezza complessiva della torre eolica, nel caso specificato pari a 200 metri, come previsto da DM10/09/2010. Eventuali elementi interferenti sono stati verificati e individuati catastalmente come unità collabenti o fabbricato diruto.




Figura 4 - Individuazione di buffer pari a 200 metri per ogni aerogeneratore in progetto e buffer di 1200 metri dai centri urbani



2. VERIFICA DI COERENZA CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICI




Figura 5 - Stralci PRG Comuni di Latiano e Mesagne

Con riferimento alla pianificazione vigente dei Comuni interessati dall'impianto oggetto di studio, si sono consultati i documenti inerenti alla zonizzazione ed alle NTA del Comune di Latiano e del Comune di Mesagne.

Relativamente alla classificazione acustica comunale, invece, entrambi i comuni non risultano dotati di Piano di Zonizzazione Acustica, e la vigente normativa prevede che, nel caso in cui il Comune non abbia adottato il documento di classificazione acustica del territorio comunale, trovano applicazione i limiti fissati dal DPCM 14/11/1997. Si rimanda allo studio di impatto acustico per eventuali approfondimenti.

2.1. PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI LATIANO

Il Comune di Latiano è dotato di Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento Edilizio approvato con Decreto n. 16992/13 del 06/07/1970, e D.R. n. 4562 del 01/10/1975.

Con delibera di C.C. n. 30 del 11/05/1998 sono stati adottati gli atti relativi alla redazione del Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. 56/80. Nell'ottobre del 2006 la Regione rimette gli atti al Comune, approvati con prescrizioni e modifiche. Ad oggi il Comune ha rinunciato al PRG, in quanto i tempi trascorsi lo hanno reso ormai obsoleto, e predispone il nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG). L'incarico per la redazione del nuovo PUG viene assegnato con Determina del R.d.P. n. 235 del 25/11/2008 e l'amministrazione comunale, con Delibera di G.C. n. 75/2009, approva l'atto di indirizzo comprensivo del documento di Scoping della VAS. Il Documento Programmatico Preliminare è adottato e pubblicato nel 2013 e ad oggi risulta necessaria una ulteriore revisione e relativo aggiornamento dei documenti.

Pertanto lo strumento vigente per il Comune di Latiano risulta essere ad oggi il Programma di Fabbricazione (PdF) del 1970. Il PdF vigente è visionabile nella sezione "Regolamenti Urbanistica - Gestione del Territorio ed Edilizia" sul sito internet ufficiale del Comune. Gli elaborati grafici allegati al Piano di Fabbricazione comprendono principalmente il centro urbano. L'impianto ricade in zona agricola, e ai sensi del d.lgs. 387/2003 art. 12 c.7) si precisa che *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14, come anche ripreso dal punto 15.3 del DM 10/09/10.* Non risultano particolari prescrizioni applicabili al progetto di impianto eolico proposto secondo le NTA del PdF del Comune di Latiano.

Relativamente alle opere necessarie alla connessione e alla cabina di Storage, si evidenziano le considerazioni seguenti per la localizzazione e il posizionamento delle stesse.

Secondo le NTA del PdF di Latiano, in zone non urbanizzate e nell'ambito di nuove costruzioni, si prescrive una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti in caso di costruzioni edilizie, e in zona agricola sono ammesse costruzioni a servizio dell'attività agricola. Per le abitazioni e le altre costruzioni è prescritta la massima densità

fondiarie di mc 0,03 per mq. La distanza tra vari corpi di fabbrica deve essere non inferiore all'altezza del fabbricato più alto. Viene precisato nel Pdf che valori diversi sono consentiti previa procedura di deroga e nullaosta da parte dell'Ente Regione in caso di impianti produttivi legati al potenziamento dell'agricoltura e utilizzazione prodotti del suolo. Non si riscontrano pertanto prescrizioni specifiche applicabili al caso in esame.

Il Comune di Latiano con delibera di C.C. n. 33 del 26/11/2019 ha approvato la bozza del Regolamento Edilizio, depositata presso la Segreteria del Comune e consultabile al link <https://www.comune.latiano.br.it/index.php/2-non-categorizzato/360-avviso>.

Tale bozza rimanda alla normativa nazionale e in particolare al Codice Civile per prescrizioni relative alle distanze dai confini. Secondo l'art. 873 del Codice Civile le costruzioni su fondi finitimi se non unite o aderenti devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, mentre le prescrizioni per pozzi, cisterne, e assimilabili si considerano 2 metri. In tema di distanza tra le costruzioni si applica il così detto principio della prevenzione: ciò vuol dire che la distanza normativa o regolamentare dev'essere misurata dall'edificio costruito per primo. La distanza comunque da considerarsi nel caso di nuovo fabbricato tra due terreni non edificati è di 5 metri. Secondo la Cassazione, che in materia è intervenuta più d'una volta, *ai fini dell'osservanza delle distanze legali di cui agli artt. 873 e seguenti c.c., nonché di quelle prescritte dagli strumenti urbanistici o normativi che integrano la disciplina codicistica, deve considerarsi costruzione qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera, dai caratteri del suo sviluppo volumetrico esterno, dall'uniformità o continuità della massa, dal materiale impiegato per la sua realizzazione e dalla sua funzione o destinazione (Cass. 28 settembre 2007 n. 20574). Secondo la definizione fornita dalla Corte di Cassazione anche i volumi tecnici devono essere considerati delle costruzioni, quindi anche i vani tecnologici devono essere considerati ai fini del rispetto delle distanze tra le costruzioni. In assenza di una specifica regolamentazione locale sulle distanze dei volumi tecnici deve, quindi, trovare applicazione la disciplina generale prevista dall'art 873 cc che fissa in metri tre la distanza tra costruzioni su fondi finitimi.* Nel caso in esame, l'unica posizione possibile per le aree storage è a cavallo tra due particelle di proprietà differenti. Nell'ottica di un futuro frazionamento catastale, si è provveduto a mantenere almeno 5 metri da confine di proprietà ipotizzato per il futuro assetto catastale.

2.2. PIANO URBANISTICO DEL COMUNE DI MESAGNE

Lo strumento urbanistico vigente per il Comune di Mesagne è il Piano Regolatore Generale, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale 21 luglio 2005, n. 1013 avente

ad oggetto "MESAGNE (BR) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 32 del 14/07/99. Approvazione definitiva".

Il PRG del Comune di Mesagne individua l'area interessata dal progetto delle torri eoliche come Zona E1 Agricola. Ai sensi del d.lgs. 387/2003 art. 12 c.7) si precisa che *Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14, come anche ripreso dal punto 15.3 del DM 10/09/10.*

Relativamente alle distanze dai confini, il Regolamento Edilizio comunale di Mesagne cita che *'Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo più sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) ed il confine prospiciente. Di norma la distanza minima degli edifici dai confini dovrà essere pari alla metà della distanza prevista tra edifici dalle prescrizioni di zona. La medesima minima distanza di cui al comma precedente dovrà essere mantenuta anche rispetto alla delimitazione di aree destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche nonché alla delimitazione delle varie zone omogenee'*. Nel territorio comunale di Mesagne il progetto non prevede comunque la realizzazione di nuove costruzioni, fabbricati o cabinati.



GRE CODE

GRE.EEC.R.26.IT.W.14706.00.020.00

PAGE

11 di/of 11

3. DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

GRE.EEC.D.26.IT.W.14706.00.068.00 - Strumenti di pianificazione urbanistica vigenti dei comuni di Latiano e Mesagne